REGOLAMENTO (CEE) N. 2949/84 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1984

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori, parti e pezzi staccati, delle sottovoci 85.21 D ed E della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che per i diodi, transistori e simili dispositivi, parti e pezzi staccati, delle sottovoci 85.21 D ed E della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud, il massimale individuale è fissato a 1 449 000 ECU ; che, in data 19 ottobre 1984, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Corea del Sud, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 26 ottobre 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.21 (codici Nimexe 85.21-47, 51, 53, 55, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 91, 99)	D. Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori ; diodi emettitori di luce ; microstrutture elettroniche E. Parti e pezzi staccati

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 1.